CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA E L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER LA COLLABORAZIONE SUL TEMA DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (OCRI)

Premesso che:

- in data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" che disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici;
- le Camere di Commercio e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono enti pubblici che si occupano di materie comuni nell'ambito della tutela delle imprese e del territorio di competenza;
- il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza attribuisce nuove funzioni e compiti specifici alle Camere di Commercio, attività che richiede la formazione di nuove professionalità in questo campo;
- in particolare, il Codice della crisi d'impresa affida agli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) costituiti presso le Camere di Commercio il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e di gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi;
- gli OCRI dovranno avere procedure ed operatività omogenee su tutto il territorio nazionale, per dare attuazione in modo coerente ad una nuova previsione normativa che interviene modificando *in toto* l'attuale assetto giuridico;
- l'organismo (OCRI) competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la

sede legale dell'impresa e opera tramite il referente, individuato nel Segretario generale della CCIAA o un suo delegato, nonché l'ufficio del referente (che può essere costituito anche in forma associata da più CCIAA) costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'OCRI dalla Camera di Commercio presso cui è costituito, e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato per la concreta gestione del procedimento di composizione assistita della crisi;

- il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza introduce un diffuso sistema di monitoraggio delle situazioni di crisi per anticiparne l'emersione e consentirne un più tempestivo intervento per fronteggiarle, necessitando della collaborazione di tutti i professionisti che operano a fianco degli imprenditori;
- Unioncamere collabora con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Giustizia in merito al nuovo Codice della crisi d'impresa e alla conseguente riforma e coordina le Camere di Commercio per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI) in modo che sia adottato un comportamento uniforme in tutta la rete degli Organismi di composizione della crisi (OCRI) a livello nazionale;
- le Camere di Commercio del Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano), coordinate da Unioncamere Veneto, in linea con l'iter tracciato da Unioncamere Nazionale, intendono avviare un percorso di collaborazione con gli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili del Triveneto, coordinati dalla Conferenza permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie allo scopo di affrontare le diverse tematiche relative agli Organismi di composizione della crisi (OCRI).

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITA'

Obiettivo della Convenzione è sancire la collaborazione relativamente all'attuazione delle nuove norme in materia di crisi d'impresa, mediante la costituzione di tavoli territoriali di lavoro per affrontare i diversi aspetti legati alla costituzione degli OCRI, alla loro gestione e funzionamento, all'armonizzazione delle procedure, alla risoluzione delle problematiche che emergeranno nel corso delle attività, in modo tale da sviluppare un sistema omogeneo e condiviso in tutto il territorio del Triveneto.

Nello stesso tempo è necessario avviare dei percorsi di informazione e formazione per gli imprenditori, le associazioni e i professionisti al fine di diffondere la nuova cultura della crisi d'impresa caratterizzata dal considerare l'insolvenza anche nella forma transitoria e reversibile di temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni.

Pertanto, risulta utile definire un rapporto stabile di collaborazione tra gli Enti sottoscrittori della presente convenzione individuando gli ambiti nei quali tale collaborazione può risultare utile e fattiva; sono individuate le seguenti materie in cui le Parti intendono collaborare in modo stabile e coordinato:

a) composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento";
b) procedura d'allerta e composizione della crisi di cui alla Legge 155/2017 "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza" e al D. Lgs.12 gennaio 2019 n.14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

I tavoli di lavoro, quando verrà ritenuto necessario, coinvolgeranno le associazioni di categoria delle imprese del territorio.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Convenzione prende avvio dalla sottoscrizione della stessa e ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata per un altro anno, salvo disdetta di una delle parti prima della scadenza, con un preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, comunicato tramite lettera raccomandata o PEC, fatta salva la conclusione delle iniziative avviate.

ARTICOLO 4 - RISORSE

Le parti mettono a disposizione le proprie risorse, nei limiti delle rispettive disponibilità, in termini di personale che prenderà parte ai lavori dei tavoli, alla loro gestione ed operatività.

ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, le controversie saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 6 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge.

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

ARTICOLO 7 - VARIE

Il presente atto è un accordo di collaborazione tra enti finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

Qualsiasi modificazione o integrazione del presente Accordo, concordata tra le parti successivamente alla stipula dello stesso, sarà oggetto di un apposito atto scritto aggiuntivo e non preclude alle Parti la sottoscrizione di analoghi accordi con altri Enti Pubblici o Albi professionali, salvo la preventiva comunicazione alle Parti non coinvolte.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Ciascun soggetto sottoscrittore si farà carico dell'adempimento dell'imposta di bollo sulla propria copia.

ARTICOLO 8 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente Convenzione, le parti rinviano alle vigenti disposizioni legislative.

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costituitesi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Padova, lì 21/10/2019

per la CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Il Segretario Generale

dott. Roberto Crosta

Per l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PADOVA

Il Presidente

dott. Dante Carolo